



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERAZIONE N.26 del 26-03-2024

OGGETTO: diniego istanze di ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 11:30 e seguenti, presso la sede di palazzo municipale del comune di Randazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23-08-2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giuseppe Milano	Presidente	X	
Dott. Antonino Alberti	Componente	X	
Dott. Andrea Dara	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

il comune di Randazzo con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

con D.P.R. del 23.08.2019 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

in data 13.09.2019 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Antonino Alberti, dott. Andrea Dara e dott. Giuseppe Milano;

in data 18.09.2019 il predetto O.S.L. si è regolarmente insediato presso la sede del palazzo municipale del Comune di Randazzo giusto verbale n. 1 del 18.09.2019 agli atti;

è stato nominato Presidente il dr. Giuseppe Milano;

Preso atto che con istanze qui di seguito elencate: prot. n.23020-23022-23023-23027-23028-23029-23032-23034-23035-23038 del 10.12.2019, l'avvocato Sergio Cosentino ha richiesto di essere ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo per un presunto credito di € 34.455,67;



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



Che con pertinenti comunicazioni del 7/12/2020 si è provveduto a partecipare l'avvio del procedimento ex articolo 7 L. 241/90, in Sicilia L.R. n.10/91 come integrata dalla L.R. n. 7/2019;

Che dette istanze in via istruttoria sono state trasmesse all'ufficio competente del Comune di Randazzo al fine di acquisire la dichiarazione di cui all'articolo 254 comma 4 del vigente Testo Unico;

Vista la nota a firma del responsabile del procedimento pro tempore protocollo n. 760 del 18.01.2021 il quale attesta "che le richieste non possono essere accolte perché i debiti non sono riconducibili al Comune di Randazzo";

Richiamato il preavviso di diniego partecipato all'interessato con nota prot.n. 61 del 25/02/2022 ai sensi ed agli effetti dell'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni come recepito in Sicilia;

Atteso che a riscontro di detto preavviso di diniego, l'avv. Sergio Cosentino ha controdedotto con nota protocollo OSL n. 76 dell' 11/3/2022. Ritiene il predetto avvocato che l'OSL ai sensi della Legge n.232/2016 debba necessariamente occuparsi dei residui attivi e passivi del PRUSST e nella specie debba riconoscere i pagamenti per le prestazioni professionali rese dal predetto legale e maturate nell'ambito dei fondi a destinazione vincolata e disponibili nel programma PRUSST Valdemone;

Considerato che in relazione alle motivazioni che hanno determinato questo OSL a partecipare il preavviso di diniego all'inserimento delle istanze in argomento nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo, esse sono state sufficientemente esposte in sede di preavviso di diniego e per l'occasione in questa sede si intendono richiamate; né può condividersi la tesi che, affluendo le somme assegnate dallo Stato in un capitolo di Bilancio del soggetto promotore, ciò significherebbe che gli oneri fronteggiati attingendo a tale capitolo, costituirebbero oneri riconducibili al titolare del Bilancio e cioè al Comune di Randazzo in via esclusiva;

Preso atto, altresì, che questo OSL è stato nominato con DPR del 23-8-2019 per la gestione dell'indebitamento pregresso del Comune di Randazzo e non certamente per l'indebitamento del PRUSST Valdemone cui il Comune di Randazzo ha aderito ai sensi dell'art. 30 del TUEL 267/2000;

Infine, nella denegata ipotesi che i debiti di cui alle istanze dei creditori del PRUSST venissero considerati legittimi ed inseriti nel piano di rilevazione della massa passiva relativo al dissesto del Comune di Randazzo:

a) si violerebbe il principio della par condicio creditorum in quanto verrebbero inseriti nella massa passiva creditori riferiti ad altro organismo derivante dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000 a danno dei creditori effettivi del Comune di Randazzo;



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

b) verrebbero posti totalmente a carico del Comune di Randazzo debiti riconducibili a più di 100 enti che a suo tempo stipularono la convenzione prevista dal predetto art. 30 del D.lgs 267/2000 al fine di dar vita al PRUSST e che **delegarono il predetto Comune ad operare in luogo e per conto** degli enti deleganti;

c) ove l'attestazione del responsabile del servizio pervenuta sulla materia si ritenesse superata, l'inserimento di detti debiti in seno al dissesto del Comune di Randazzo potrebbe giustificare l'azione di responsabilità contabile per il danno conseguente alla imputazione al Comune di Randazzo di debiti non propri e non invece attribuiti agli enti sottoscrittori della convenzione di cui al citato art. 30 del TUEL 267/2000;

Che sulla base delle attestazioni rese da parte del responsabile del procedimento e citate in sede di preavviso di diniego e precisamente la nota prot. n.17059 del 28.10.2020 e la successiva prot.760 del 18.01.2021 non può escludersi che possa nella specie ritenersi configurabile l'ipotesi di cui all'articolo 191 comma 4 del vigente T.U;

Atteso altresì che nessun'altra osservazione nel merito delle motivazioni sussunte alla base del preavviso di diniego è stata prodotta dall'interessato atta a superare i rilievi avanzati da questo OSL e dettagliatamente esposti nel predetto preavviso;

tutto ciò premesso e considerato e per le motivazioni come sopra meglio esposte;

ad unanimità di voti palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che in questa sede devono intendersi richiamate ed a conferma di quanto partecipato con nota di questo OSL prot. n. n.61 del 25/2/2022 di esprimere, in quanto carenti dei requisiti indispensabili, il diniego per l'accoglimento delle istanze di ammissione alla massa passiva del dissesto del Comune di Randazzo presentate dall'avv. Sergio Cosentino e dettagliatamente elencate in premessa per un asserito credito di € 34.455,67;

Di provvedere per la notifica della presente deliberazione di diniego di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del Comune di Randazzo nel termine di cui all'articolo 250 comma 5 del D.lgs 267/2000;

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi ed all'art.4, comma 6, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Randazzo a termini di legge.

La segretaria verbalizzante

Sig.ra Angela Mannino

Il Presidente Dott. Giuseppe Milano

1 Componenti Dott. Antonino Alberti

Dott. Andrea Dara

Piazza Municipio, 1 - 95026 RANDAZZO (CT)